REGOLE

DEL PIO MONTE

DEGLI AGONIZZANTI

NAPOLI

REGOLE
DEL PIO MONTE
DEGLI AGONIZZANTI

Col Regio Assenso

NAPOLI,
Dalla Tipografia di Giuseppe Severino
Vico Nuovo della Pace N. 17, 18 e 19

1835

FERDINANDUS IV

DEI GRATIA REX

UTRIUSQUE SICILIAE, ET HYERUSALEM, INFANS HISPANIARUM, DUX PARMAE, PLACENTIAE, ET CASTRI, AC MAGNUS PRINCEPS HEREDITARIUS HETRURIAE ETC.

Universis, et singulis praesentium seriem inspecturis tam praesentibus, quam futuris, cum nihil sit, quod tam praeclaros, et uberrimos fructus offerat, quam ipsa pietas, quae non solum eos, qui ea divino favente numine praediti sunt honestate, humilesque, et summo Artifici acceptos reddit, verum etiam ipsorum animos, et voluntates ad se allicit, et ad sydera tollit, et si optimum Principem illa erga omnes, ut deceat in Ecclesias praecipue, Hospitalia, aliasque miserabilium, et pauperrimarum Personarum Congregationes ipsas exercere debet, earumdemque piis, et justis supplicationibus annuere, effavere, prosequi, et omni adminiculo protegere, ut Catholici, et Pii, ac Religiosi Principis nomen merito in futurum sibi vindicet: qua de re cum pro infrascriptorum

supplicantium parte fuisset praesentata relatio de nostri ordine facta per nostrum Reverendum Regium Capellanum Majorem, cujus tenor est v3; S. R. M. — Per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l' infrascritto memoriale del tenor seguente v3; S. R. M. — Signore — Li Governatori, e Fratelli del pio Monte degli Agonizzanti di questa Capitale supplicando espongono a V. M., come per lo buon governo di detto Monte hanno formato alcune Regole, le quali non possono avere vigore alcuno, senza il Real Beneplacito di V. M. Per tanto la supplicano degnarsi impartire il Real Assenso tanto sulla fondazione di detto pio Monte, che sopra le Regole predette, e lo avranno *ut Deus etc. — Reverendus Regius Capellanus Major videat, et in scriptis referat — Salomonius — Vidit Fiscus Regalis Coronae. Provisum per Regalem Cameram S. Clarae Neapoli 30 Januarii 1778 — Pro magn. Mastellone — Pisanus — Illustris Marchio Citus Praeses S.R.C., et caeteri Spectabiles Aularum Praefecti tempore subscriptionis impediti.*

E col sudetto Memoriale mi sono state presentate le infrascritte Regole, cioè:

REGOLE DEL PIO MONTE DEGLI AGONIZZANTI.

Da un libro antico denominato *del Patrimonio del pio Monte degli Agonizzanti* , e formato nell' anno 1694 si ha una ristretta notizia della origine, stato, ed opere del Monte. Ed in quanto all' origine si rileva , che alcune persone riguardevoli di questa Città promosse dal pio zelo del P. Giacinto da Casale Cappuccino nell' anno 1626 colle loro limosine fondarono un Monte nella Chiesa di S. Maria Ancillarum, sita accosto la Chiesa di Donnaregina in memoria dell' agonia , che il Signore nostro Gesù Cristo ebbe nell' Orto , e sulla Croce : si enuncia parimente in esso, che seguì la fondazione precedente Regio Assenso, siccome dovè seguire, congregandosi fra loro le Persone ascritte al Monte : e per conseguenza dee credersi , che si fossero formate le Regole del Monte (siccome si ha parimente per tradizione) sulle quali dovè interporsi il Regio Assenso : ma per le più esatte diligenze usate non si son potute rinvenire nè le Regole , nè il Regio Assenso, essendosi dispersi nell' Archivio i libri di quegli anni , in cui fu quello inter-

posto : Quindi gli odierni del Governo coll' approvazione de' Confratelli ascritti al Monte hanno stimato formare le seguenti Regole nuove , prendendo la norma dalle notizie , che scarsamente si ritrovano descritte negl'antichi libri del Monte , dalle Conclusioni , e dall' ordinaria , ed attuale polizia del Monte medesimo , per far rinnovare su di esse il Regio Assenso.

I. Per buon regolamento di ogni affare , saputa l' origine di esso , si dee attendere al fine , ed ai mezzi , per cui si può ben condurre. Il fine per cui fu istituito il Monte, come sopra accennato , in memoria dell' agonia di Nostro Signore Gesù Cristo nell'Orto, e nella Croce, si fu per sovvenire nell'estremo bisogno le anime degli Agonizzanti poveri , i quali in quel punto estremo per varj accidenti si muojono senza l' assistenza di un Sacerdote. Che però il Monte somministra la limosina di un carlino la notte a quel Sacerdote , che abbia assistito per notti due solamente a ciascuno Agonizzante povero, e questo sia trapassato colla di lui assistenza.

II. A tal' uopo si danno ai Reverendi Parrochi di questa Città alcuni cartelloni stampati , ne' quali si debbono notare il Sacerdo-

te, che ha assistito, il nome, e cognome dell' Agonizzante, cui ha assistito, il giorno della morte del medesimo, se mai sia seguita, altrimenti si noterà *estremato e risanato*, il luogo, il Padrone della casa, ove quello dimorava, e le notti, nelle quali abbia assistito.

III. Ne' mentovati Cartelloni debbono essere scritte le notate circostanze, ed indi essere sottoscritti dal Reverendo Parroco dell'Ottina, ove abitava il defunto povero, e dal medesimo debbesi ancora attestare in piè di ciascuno di essi, che il defunto assistito era povero, mentre della verità delle circostanze nel Cartellone descritte debbono essere risponsabili essi Reverendi Parrochi, ai quali perciò si dà un foglio stampato d' Istruzioni, acciò l' opera si faccia con esattezza.

IV. Al medesimo oggetto il Governo dee deputare uno de' Fratelli ascritti al Monte per ciascuna Parrocchia, in mano di cui nella fine di ogni mese il Reverendo Parroco dee portare, o mandare i descritti Cartelloni delle assistenze a' poveri Agonizzanti in quel mese seguìte. Il Fratello Deputato, il quale abbia avuto la facoltà dal Monte di eliggere i Sacerdoti Assistenti, dovrà o personalmente,

o per mezzo di persona sua dipendente, sicura, e dabbene verificare, quanto in ciaschedun Cartellone si attesta dal Reverendo Parroco, e precise circa la povertà dell'Agonizzante trapassato, e circa la descritta assistenza. Qualora ritrova esser vero quanto nel Cartellone si è asserito, vi farà il visto buono colla di lui soscrizione: ma qualora v' incontri dubbio, secondo le riferite Istruzioni, delle quali se gli dà una copia stampata, o ritroverà non vero il descritto nel Cartellone, lo noterà in dorso di esso, acciò il Governo risolva, e determini ciò che conviene per l' esatto adempimento della pia opera, e per conseguire il desiderato fine.

V. Ciascuno che vuol essere ascritto al Monte dovrà essere proposto da alcuno dei Governatori ai Compagni, e venendo da essi approvato, sottoscriverà un foglio per l'ascrizione, e darà quella limosina al Monte, che più gli aggrada, purchè però non sia meno di docati cinque, de' quali si tiene fede di deposito a parte, acciò giunti ad una somma propria s'impieghino in compra d' annue entrade, o in caso di restituzione d' altro capitale, che si faccia al Monte, si uniscano con quello per formare un solo capitale.

VI. Anni addietro alcune pie Dame desiderarono essere ascritte al Monte per concorrere anche elleno nella carità, e pia opera, che il Monte esercita. Onde possono altre ascriversi, se mai vi sia concorrenza, il Fratello, o Sorella non è in obbligo di far altra contribuzione, a riserba della prima già descritta.

VII. Il Fratello nel dì dell' Assemblea generale dee in quella intervenire, come parimente qualora venisse da' Governatori straordinariamente per affari gravi del Monte chiamato.

VIII. Quello fra essi, che vien eletto Deputato di una Parrocchia, dee esercitare la Deputazione secondo le istruzioni del Monte con tutta la vigilanza, e premura, e contribuire colla sua opera a quella, che il Monte esercita.

IX. Ogni Fratello, ed ogni Sorella gode il suffragio delle Messe quotidiane, che si celebrano per le anime de' Fratelli, e Sorelle defunte, e nel tempo dell' agonia il beneficio di trentuno Messe, che si fanno celebrare nella Cappella del Monte, sempre che l'avviso giunga in tempo proprio, ed opportuno al Sagrestano: ma ove sia fuor di tempo, goderà il suffragio delle stesse trentuno Messe.

X. In ogni anno si unisce l'Assemblea generale de' Fratelli ascritti al Monte precedente avviso del Portiere nel giorno fisso de' 12 Marzo in una Casa del Monte sita accosto della mentovata Chiesa di S. Maria Ancillarum , che si tiene a tal' effetto, come anche per le sessioni, che far debbono i Governatori in tutto l' anno , e per doversi altresì procedere all' elezione di quel Governatore , o Governatori, che hanno terminato il tempo del lor Governo.

XI. Il Monte vien regolato da cinque Governatori , due de' quali è stato sempre solito , che sieno Cavalieri de' Sedili di questa Città , il terzo Cavaliere fuori Sedile , e gli altri due Avvocati , nè vi è memoria , o esempio in contrario. Il Governo de' primi tre dura tre anni. Il Governo de' due Avvocati dura per due anni.

XII. Ciascuno di quelli , che hanno terminato il tempo del lor Governo fa la nomina di tre Soggetti, secondo il proprio rango ; e, laddove sia assente , o impedito alcuno de' Governatori , che abbia terminato il tempo del suo Governo , potrà farsi la nomina dagli altri compagni : ciascheduno dei nominati si bussolerà per voti segreti de'Fra-

telli, e rimarrà eletto quello, che abbia maggioranza di voti, ed ove vi sia parità di voti, o per due, o per tutti tre, si porranno le cartelle de' loro nomi nell' urna, e quello che prima uscirà a sorte, rimarrà eletto per Governatore.

XIII. I Fratelli, che dovranno fare l' elezione, debbano essere almeno al numero di tredici, inclusi quelli del Governo: e laddove in quel giorno de' 12 Marzo di ciascun anno accadesse, che non intervenissero i Fratelli almeno nel designato numero, si potrà differire l' elezione per lo spazio di altri giorni dieci, acciò si faccia in un' altra giornata, che si determinerà dal Governo, precedente anche avviso del Portiere: e qualora nella seconda assemblea non intervenissero i Fratelli al designato numero di tredici, dovrà seguire l' elezione con quel numero dei Fratelli intervenuti nella detta seconda assemblea.

XIV. Si serba il seguente ordine circa il sedere nelle assemblee, e sessioni. Il Governatore Cavaliere, che rimane per altro tempo del suo Governo, occupa la prima sedia per un anno. A sua destra seggono gli altri due Governatori Cavalieri, uno dopo l'altro,

precedendo quello , che rimane a fare altro tempo del suo governo. E se siano due di essi nuovi Governatori eletti precederà alla destra dell' antico , che occupa la prima sedia colui , ch'è il più antico Fratello. Finito l' anno subentrerà nella prima sedia l'immediato Governatore de' due Cavalieri , che seggono alla destra ; e così nel terzo anno subentrerà il terzo , che è il secondo , che siede alla destra del primo , locchè s' intende rispetto alli Governatori Cavalieri , poichè rispetto ai Governatori Avvocati i medesimi seggono sempre a man sinistra della prima sedia con quest' ordine , che il nuovo eletto siede nel secondo luogo , e subentra nel primo l'anno susseguente ; e se sono tutti due eletti nel medesimo anno , precede il più antico Fratello ascritto al Monte.

XV. De' cinque Governatori uno di essi è mensario *per turnum*, e dura il suo mensariato per un bimestre. La sua incombenza è di sottoscrivere le polizze de' pagamenti fissi, che accaderanno farsi nel tempo del suo bimestre , mentre per i pagamenti straordinarj dee precedere conclusione , o appuntamento degli altri Governatori : Convocare le sessioni , restando bensì la facoltà a ciascuno de-

gli altri Governatori, ancorchè non sia Mensario, il convocarle sempre, che le stima necessarie in ogni occorrenza. Come anche è nell' incarico del Governatore mensario dar tutte quelle provvidenze opportune, che bisogneranno in ogni affare del Monte, regolandosi colla sua prudenza, e colle presenti Regole. Locchè s' intende riguardo agli affari ordinarj del Monte, mentre in ogni altro straordinario è tenuto di chiamar il congresso degli altri Governatori per determinare locchè dee farsi in quel caso, che proponerà.

XVI. Il Monte medesimo tiene stipendiati un Avvocato, un Procuratore, un Segretario, un Razionale, un Notajo, ed un Portiero; siccome essendo un Regio Consigliere Commissario Generale del Monte contra i suoi debitori, ed altri, tiene stipendiati anche un Mastrodatti, uno Scrivano, ed un Portiere del Sacro Consiglio per le notifiche delle scritture, ed esecuzione de' debitori: come altresì tiene appaltato un Esattore per far l' esazione delle rendite del Monte.

XVII. L'Avvocato, ed il Procuratore debbono intervenire in tutte le sessioni, qualora però siano chiamati per ordine de' Governatori. Il Segretario dovrà sempre in esse in-

tervenire. L'incombensa dell'Avvocato, e Proccuratore è quella di patrocinare il Monte nelle sue cause attive, e passive, come anche dell' Avvocato di consigliare in tutti gli affari del Monte, semprechè da'Governatori venga richiesto il suo consiglio, e parimente dare il suo parere in iscritto in tutti gli acquisti, che dovrà fare il Monte. L' incarico del Segretario è descritto nella conclusione, in cui fu eletto. Gl' incarichi del Razionale, del Notajo, del Portiere, e dell' Esattore sono descritti nelle conclusioni delle loro rispettive elezioni.

XVIII. Siccome il Monte tiene riserbata una stanza decente delle sue case, come si è detto, accosto la Chiesa di S. Maria Ancillarum, così adjacente a quella tiene riserbato uno stanzino per uso di Archivio, in cui debbono conservarsi tutte le scritture del Monte, a riserba delle quotidiane usuali, che rispettivamente debbono tenersi dal Segretario, e dal Razionale; in maniera, che terminato l'uso quotidiano, che l'uno, e l'altro avran fatto delle loro rispettive scritture, debbono assolutamente riponerle nel descritto Archivio. Di esso ne terrà le chiavi il Segretario, il quale dee esser di quelle risponsabile, se-

condo le leggi descritte nella conclusione fatta per la di lui elezione , e secondo l' inventario da esso soscritto.

XIX. Possiede il Monte una Cappella propria sita nella ridetta Chiesa di S. Maria Ancillarum a man sinistra nell' ingresso , in dove è il quadro, ov'è dipinto S. Giuseppe Agonizzante, e vi sono tutti gli utensilj per ornamento della Cappella fatti a spese del Monte. In essa fa celebrare tre Messe quotidiane da Cappellani amovibili dal Monte stipendiati. Nel Venerdì di ogni settimana si fa l' Esposizione del Venerabile ad istanza del Monte , e si predica da un Sacerdote secolare , o regolare eletto da' Governatori, al quale il Monte somministra l' annua mercede. Sono a tal' effetto stipendiati tre Sacerdoti , i quali cantano gl' Inni dovuti col suono dell' organo sistente nella Chiesa , e fatto a spese del Monte nell' esposizione , e riposizione del Santissimo.

XX. Il Monte perciò somministra al Reverendo Sagrestano della Chiesa ducati cinque al mese per il dritto di Sagrestia delle tre Messe quotidiane, che si celebrano a sua istanza per suffragio delle anime de' Fratelli defonti , e di quei poveri , che sono sta-

ti assistiti secondo la pia opera, che il Monte esercita, e per le altre Messe, che si celebrano nell' agonia, o dopo la morte di ciascun Fratello, o Sorella, come anche per tutti gl' incomodi, che ha il medesimo Reverendo Sagrestano nell' Esposizione del Venerabile, e per quanto altro bisogna per l'uso quotidiano degl' utensilj necessarj, ed assistenza sua, e de' Chierici. Somministra bensì il Monte da tempo in tempo detti utensilj necessarj, ed altresì alcuni parati dell' Altare, de' quali vi è un inventario a parte. È parimente nell' obbligo il Reverendo Sagrestano ad ogni avviso, che riceve per ordine de' Governatori far celebrare trentuno Messe, o nell' atto dell' agonia, se sia tempo proprio, o immediatamente dopo la morte per ciaschedun Fratello agonizzante, o defonto, per le quali riceve dal Monte la limosina a parte, con dover tenere un libro, in cui debbonsi notare le dette Messe di proprio carattere de' Sacerdoti, che celebreranno, e dovrà un tal libro esibirsi al Razionale del Monte in ciascuna volta per ordinarsi la polizza della limosina. A 30 Novembre 1777 Francesco Blanco Governatore — D. Trojano Maria Mormile Governatore — Il

Principe di Santagata Governatore — Carlo Rho Confalone Governatore — Nicola Santanello Governatore — Il Duca di S. Valentino Fratello — Filippo Caracciolo Fratello — Il Duca di Bagnoli Fratello — Il Principe di Ruffano Fratello — Niccola Brancaccio Fratello — Gioseppe de' Marchesi de Luca — Il Marchese de Luca Fratello — Il Duca di S. Angelo Morbilli Fratello — Il Duca di Rosciglianо Fratello — Costantino d' Aulisio Garigliota Fratello — Francesco Peruggino Fratello — Il Marchese di Ruggiano Fratello — Domenico Caputi de' Duchi di Ferrarise — Giacinto Cacciapuoti Fratello — Niccola Buonanno Fratello — Michele Perrey Fratello — Antonio Prunillo Fratello — Francesco Saverio Esperti Fratello — Francesco Perrey Fratello — Gennaro Perrey Fratello — Bellisario de Bellis Fratello — Il Principe di Conca Fratello — Angelo del Verme Fratello — Carlo Bruno Cosenza Barone di Teverone Fratello — Niccola della Cedogna — Francesco Paduano Fratello — Giuseppe Salzano di Pietro Fratello — Luigi Frontone Fratello — Niccolò Sparano Fratello — Giulio Cesare Gargano Fratello — Martino Fascella Fratello — Attesto io sottoscritto Segretario del pio Monte degli Ago-

nizzanti, come le controscritte firme sono dei Signori Governatori , e della maggior parte de' Signori Benefattori di detto Monte, mancandone pochissimi, li quali ritrovansi assenti , ed in fede ec. Dottor Antonino de Marinis Segretario — Ed avendo maturamente considerato i preinserti Capitoli, e quanto in essi si enuncia, altro non contengono, se non un' opera di carità verso de' poveri Agonizzanti, che per mezzo de' Parrochi si amministrano in quelle necessità, il modo del governo di detto Monte , ed altre opere di pietà, che da detto pio luogo si somministrano, onde attento il tenore de' medesimi , inteso il parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore , son di voto, che Vostra Maestà può degnarsi concedere il suo Real Assenso tanto su detti Capitoli , quanto sulla fondazione del medesimo Monte, in caso di restituzione di capitoli, o pure impiegare in compra qualche somma pervenienda dall' elemosine de' Fratelli, si debbano impiegare a tenore de' Reali stabilimenti , e che non possano aggiungere , o mancare cosa alcuna di detti preinserti Capitoli , senza Real permesso. E questo ec. Napoli 14 Febraro 1778 — Di V. M. Umilissimo Vassallo , e

Cappellano — M. G. Arcivescovo di Cartagine — Domenico Potenza — Francesco Albarelli — *Die prima mensis Aprilis millesimo septincentesimo septuagesimo octavo Neapoli — Regalis Camera Sanctae Clarae providet, decernit, atque mandat, quod expediatur Privilegium in forma Regali Assensus, servata forma retroscriptae relationis. Hoc suum — Citus Praeses — Salomonius — Paoletti — Patritius — Vidit Fiscus Regalis Coronae — Illustris Marchio Vargas Macciucca non interfuit — Pro magn. Mastellone — Pisanus — Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum Supplicantium, quatenus fundationem dicti Montis, seu Collegii praedicti, ac praeinserta Capitula approbare, et convalidare, cum omnibus, et quibuscumque in dictis Capitulis contentis, et expressis benignius dignaremur. Nos vero dictis petitionibus tam justis, et piis libenter annuentes in his, et aliis quamplurimis longe majoribus, quae exauditionis gratiam rationabiliter promerentur, tenore praesentium ex certa nostra scientia deliberate, et consulto, ac ex gratia speciali fundationem praedictam, et ipsa praeinserta Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et*

convalidamus , nostroque munimine, et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et praenarratis, ac ex gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem , et consensum interponimus , et praestamus usque ad nostrum Regium, Successorumque nostrorum Beneplacitum, nulla data temporis praescriptione , cum supradictis clausulis , conditionibus , et limitationibus contentis in dicta praeinserta relatione supradicti Reverendi nostri Regii Capellani Majoris , ac in omnibus servata forma relationis praedictae. Volentes , et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra , quod praesens nostra approbatio , et convalidatio , atque concessio tam super fundatione , quam super praesentibus Capitulis sit , et esse debeat praedictis Confratribus dicti Montis praesentibus , et futuris usque ad nostrum , Successorumque nostrorum Regium Beneplacitum , servata forma Regalis Rescripti de die 29 mensis Junii 1776 semper stabilis, regalis, valida, fructuosa , et firma , nullumque in judiciis , aut extra sentiat quovis modo diminutionis incommodum , aut noxae alterius detrimentum pertimescat , sed in suo semper robore , fir-

mitate persistat. Volentes, et decernentes expresse, quod praesens Privilegium non registretur ab Officialibus Registri nostrae Regalis Camerae Sanctae Clarae, nisi solutis prius directibus Perceptori ejusdem, qua solutione non facta, et notata per eumdem in praesenti Privilegio, Assensus ut supra expeditus ad instantiam Gubernatorum, et Confratrum pii Montis Agonizantium hujus Civitatis habeatur pro non praestito. In quorum fidem has praesentes fieri jussimus magno nostro Sigillo inpendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die supradicta prima mensis Aprilis millesimo septincentesimo septuagesimo octavo — 1778.

FERDINANDUS.

CITUS PRÆSES.

SALOMONIUS. PATRITIUS.

Dominus Rex mandavit mihi

FRANCISCO PECCHENEDA *a secretis.*

Vidit Fiscus Regiae Camerae.

V. M. concede il suo Real Assenso alli preinserti Capi fatti dalli Governatori, e Fratelli del pio Monte degli Agonizzanti di que-

sta Capitale, circa il buon governo di detto pio Monte, la ricezione de' Fratelli, ed altro, giusta la soprainserta relazione del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e servata la forma di quella. *In forma Regalis Camerae Sanctae Clarae — pro Magnifico Mastellone Martius Pisano — Solvit pro jure sigilli tarenos duodecim. Pisanus Taxator— In privilegiorum 243* fol. 102 *de Sanctis— Solvit ducatos septem cum dimidio — Josephus Valle Regius Perceptor.*